



ORDINANZA DEL FUNZIONARIO N. 133 / 28/12/2017

OGGETTO: DISCIPLINA PERMANENTE DELLA CIRCOLAZIONE. ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE URBANA A BOLGHERI

I L FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO:

- l'art. 107 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle funzioni della dirigenza;
- il vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;
- il vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;
- il Decreto Sindacale n. 288 del 28/12/16 di proroga di nomina a Responsabile di Area, con titolarità di Posizione Organizzativa;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione C.C .n. 7 del 29/01/2013;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

VISTO l'orientamento ANAC e la sua prevalente interpretazione.

VISTA la nota del sottoscritto di segnalazione di potenziale conflitto di interessi al Responsabile Comunale Anticorruzione in data 03/05/17 prot. 7056.

VISTO I nulla-osta del Responsabile Comunale Anticorruzione in data 14/06/17 all'emanazione dell'atto in argomento.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 22/12/17 i.e. avente oggetto **DELIMITAZIONE AI SENSI DEL CDS DI AREA PEDONALE URBANA A BOLGHERI**

DATO ATTO che l'area pedonale risultava già istituita mediante precedenti deliberazioni in ultima con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 22/06/17 i.e. avente oggetto "DELIMITAZIONE SPERIMENTALE AI SENSI DEL CDS DI AREA PEDONALE A



BOLGHERI”.

ATTESA la necessità di adottare il provvedimento teso a disciplinare la circolazione dei veicoli all'interno dell'area pedonale di Bolgheri, al fine di rendere più fluida e sicura la circolazione, nonché salvaguardare l'incolumità pubblica, le cose ed il patrimonio ambientale e storico-culturale dei suddetti centri abitati.

VISTO il D.Lgs 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

VISTO in particolare l'Art.7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e successive integrazioni e modificazioni con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa

1. **DI ISTITUIRE AI SENSI DEL D. LGS. 285/92 AREA PEDONALE URBANA** , nel perimetro individuato nel centro abitato di **BOLGHERI**, mediante l'installazione di varchi elettronici. L'istituita A.P.U. vigerà tutti i giorni dalle ore 13:00 alle ore 24:00 nel periodo individuato tra le date del 01/05 ed il 30/09; mentre vigerà alle ore 13:00 alle ore 20:00, limitatamente ai giorni festivi, nel restante periodo dell'anno nelle seguenti vie e piazze Via Giulia, Piazza Teresa, Piazza Bionda Maria, Piazza Alberto e Largo Nonna Lucia;
2. **DI INDIVIDUARE** appositi stalli per la sosta autorizzata sulle seguenti Vie e Piazze:
 - Piazza Teresa
 - Largo Nonna Lucia
 - Piazza Ugo
3. **PREVEDERE** i seguenti casi predeterminati ai quali consegue una precisa deroga: SOSTA NEGLI APPOSITI STALLI:
 - ai residenti n. 1 per unità immobiliare a fini residenziali, con veicoli intestati a componenti del nucleo familiare e/o veicolo aziendale.
4. **DAI DIVIETI** sono esclusi i veicoli di Polizia, di Pronto Soccorso e di Pronto Intervento.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



5. **DI STABILIRE** che la mancata esposizione sul veicolo del contrassegno contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui alla sosta in deroga, sarà sanzionata dagli organi accertatori, alla stregua del mancato possesso del titolo autorizzativo.
6. **EVENTUALI DEROGHE** al presente provvedimento ordinatorio, potranno essere rilasciate unicamente previa idonea istanza per cause contingenti ed inerenti la sicurezza stradale, per i veicoli impiegati nella realizzazioni di OO.PP., per i veicoli indispensabili alla realizzazioni di manifestazioni regolarmente autorizzate all'interno dell'istituita A.P.U., limitatamente a favore del veicolo degli sposi per matrimoni civili e/o religiosi.
- 7.
8. **CHE TUTTE** le vigenti disposizioni e prescrizioni in contrasto con la presente sono da ritenersi abrogate.
9. **L'INSTALLAZIONE** della prescritta segnaletica dovrà essere conforme alle direttive ministeriali sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, emanate il 24 ottobre 2000 e il 27 aprile 2006, e alle linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale di cui alla nota ministeriale Prot. n. 4867/RU del 05.08.2013.

SI DISPONE CHE:

- l'Area 4 dell'Ente è incaricata dell'esecuzione della presente Ordinanza, mediante installazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 (quarantotto) ore prima, come previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
- l'Area 4 dell'Ente è incaricata dell'individuazione e segnalazione dei percorsi alternativi, di installare a congrua distanza dall'inizio della zona ove vige la limitazione la prescritta segnaletica con indicazione delle strade percorribili;
- l'Area 4 dell'Ente dovrà depositare presso il Comando di P.M. attestato di avvenuta installazione in conformità al vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, della prescritta segnaletica stradale.
- l'Area 4 dell'Ente è incaricata della rimozione della segnaletica ed al ripristino dello stato dei luoghi al termine della vigenza dei divieti.

Questa Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità verso persone e cose



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno



derivante dall'inosservanza della prescrizioni imposte con il presente provvedimento ordinatorio, dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. I contravventori alla medesima saranno puniti a termini di legge.

Dispone che la presente Ordinanza sia comunicata:

- **Al Comando Stazione Carabinieri di Castagneto Carducci;**
- **Al Comando Stazione Carabinieri di Donoratico;**
- **Al Comando Provinciale dei VV.FF.;**
- **All'Area 4 dell'Ente;**
- **Alla SEI TOSCANA;**

Ai sensi dell'Art. 3 comma 4° della L. 7/8/90 n. 241 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24/11/71, n. 1199), inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis. 1, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Lì, 28/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'
NOVELLI ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



C CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determinazione N. 133 del 28/12/2017

Oggetto: DISCIPLINA PERMANENTE DELLA CIRCOLAZIONE. ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE URBANA A BOLGHERI.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente de terminazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 28/12/2017 per 15 giorni consecutivi.

Li, 15/01/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROSSI STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)